

## **COSMED**

confederazione  
sindacale  
medici  
e dirigenti

### **PROPOSTE EMENDATIVE COSMED**

#### **Modifiche in rosso**

AI CAPO II-RECLUTAMENTO E FORMAZIONE, all'Art.3, (Modifiche agli articoli 28 e 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001),

a), punto 1, lettera a), aggiungere: al rigo n. 6 "~~50% del~~", al rigo 10 "per il restante 50% dei posti nonché quelli" e al rigo 13 "delle esistenti graduatorie di idonei dirigenziali e"; punto 2, eliminare: "~~nonché del concorso per l'accesso alla dirigenza,~~";

b), punto 2, al rigo 10 aggiungere ")", se in possesso di laurea specialistica o magistrale o titoli equipollenti conseguiti all'estero, oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509."

Art. 28-sexies (Regolamento di attuazione rigo 5 aggiungere: ", nonché le disposizioni per l'individuazione di funzioni impropriamente attribuite alle carriere speciali in regime di diritto pubblico e da ricondursi al sistema della dirigenza pubblica in regime di diritto privato..

AI CAPO III -INCARICHI DIRIGENZIALI E RESPONSABILITÀ,  
all'Art. 4 modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001),

Art. 19.,bis (Incarichi dirigenziali), al punto 4 rigo 2 aggiungere" per mancanza di dirigenti con le competenze richieste all'interno dei ruoli di cui all'art. 2,

Art. 19-ter (Procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali) al punto 3 rigo 8 eliminare "~~in caso di parità,~~"

Art. 19-quinquies (Durata degli incarichi dirigenziali) al punto 2, rigo 3 eliminare "due" aggiungere "quattro"

all'Art. 5 modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001), punto 1 lettera a) aggiungere "elementi di valutazione al fine della constatazione" al rigo 4 eliminare " ,riscontabile anche da rilevazioni esterne"; al rigo 9 aggiungere "~~doloso o gravemente colposo~~" al rigo 10 aggiungere" dolosa o gravemente colposa" al rigo 11 aggiungere "il doloso o gravemente colposo";

all'Art. 6 disciplina transitoria del conferimento degli incarichi dirigenziali, al punto 2 rigo 2 aggiungere "i dirigenti a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli di prima fascia delle rispettive amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto mantengono il relativo trattamento economico con assegno ad personam "

all'Art. 7 modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001),

COSMED

Via XX Settembre 68 - 00187 Roma

Telefono 0648903521 - Fax 0648919462

E-mail: segreteria@confederazionecosmed.it

E-mail: segreteria@pec.confederazionecosmed.it

www.confederazionecosmed.it

# **COSMED**

confederazione  
sindacale  
medici  
e dirigenti

alla lettera b) punto 2, al rigo 7 eliminare “~~“Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di utilizzare dirigenti privi di incarico, con il loro consenso, per lo svolgimento di attività di supporto presso le amministrazioni stesse, o presso enti senza scopo di lucro, per lo svolgimento di mansioni di livello dirigenziale senza formale conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive”;~~

al rigo 12 eliminare: ~~“In ogni caso, il dirigente privo di incarico è tenuto ad assicurare la presenza in servizio, e rimane a disposizione dell'amministrazione per lo svolgimento di mansioni di livello dirigenziale.~~

Al punto 4 al rigo 2 eliminare “

~~“Nell'anno successivo, le parti fisse o i valori minimi di retribuzione di posizione, eventualmente riconosciuti nell'ambito del trattamento fondamentale sono ridotti di un terzo del loro ammontare.~~

Al punto 4. al rigo 2 aggiungere:” e l'indennità di posizione parte variabile”

Al punto 4, al rigo 4 aggiungere:“ Entro un anno”;

al punto 4, al rigo 12 aggiungere “~~purchè la sede offerta non sia oltre i 100 Km dalla sede dell'ultimo incarico~~”;

al punto 5, al rigo 2 eliminare “uno” aggiungere “**due anni**”

**Al CAPO V– TRATTAMENTO ECONOMICO all'Art.8, (Modifiche agli articoli 28 e 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001),**

alla lettera j punto 2 al rigo 1 eliminare “il 50” aggiungere “**il 40**”

alla lettera j punto 2 al rigo 5 eliminare “30” aggiungere “20”

alla lettera j punto 2 al rigo 7 eliminare “60 e 40” aggiungere “**50 e il 20**”

**all' Art.13 (Inderogabilità) eliminare ~~costituiscono norme non derogabili~~**

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art.1**

#### ***(Oggetto e ambito di applicazione)***

1. Il presente decreto disciplina il sistema della dirigenza pubblica in regime di diritto privato delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con riferimento al trattamento giuridico ed economico dei dirigenti, alle modalità di accesso, alla formazione, al conferimento e alla durata degli incarichi, nonché il ruolo unico dei dirigenti delle autorità indipendenti.

2. Il presente decreto non si applica ai dirigenti scolastici, né ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale, **e degli enti ricompresi nelle funzioni centrali**, per i quali rimane ferma la

**COSMeD**

Via XX Settembre 68 - 00187 Roma

Telefono 0648903521 - Fax 0648919462

E-mail: segreteria@confederazionecosmed.it

E-mail: segreteria@pec.confederazionecosmed.it

www.confederazionecosmed.it

vigente disciplina.

**CAPO II-RECLUTAMENTO E FORMAZIONE****Art.3**

*(Modifiche agli articoli 28 e 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001)*

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

- A) L'articolo 28 è sostituito dal seguente: "Art. 28. *(Accesso alla dirigenza)* -1. Alla dirigenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 4, si accede per corso-concorso selettivo di formazione, di seguito "corso-concorso", nonché per concorso, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il corso-concorso è bandito ogni anno per il **50% del** numero di posti definiti sulla base della programmazione triennale delle assunzioni da parte delle amministrazioni, e delle relative richieste. Al reclutamento mediante concorso si procede esclusivamente per i posti di qualifica dirigenziale autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, **per il restante 50% dei posti nonché quelli** per i quali si pongano esigenze non coperte dalla programmazione triennale. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il Dipartimento della funzione pubblica effettua una ricognizione degli uffici coperti mediante incarichi dirigenziali, anche tenuto conto **delle esistenti graduatorie di idonei dirigenziali e** della istituzione, negli enti locali privi della dirigenza, della figura del dirigente apicale di cui all'articolo 27-bis. A decorrere dalla predetta ricognizione, il Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato autorizza annualmente procedure concorsuali, assicurando una giusta proporzione tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale nelle diverse amministrazioni e prevedendo, ove necessario, una graduale riduzione del numero complessivo dei dirigenti e garantendo l'equilibrio complessivo dei saldi di finanza pubblica in relazione alla spesa del personale dirigente in servizio nel triennio di riferimento. Le amministrazioni interessate adottano le conseguenti misure inerenti l'assetto organizzativo.

2. Le graduatorie finali del concorso di accesso al corso-concorso, **nonché del concorso per l'accesso alla dirigenza**, sono limitate ai vincitori, e non comprendono idonei.

b) L'articolo 28-bis è sostituito dal seguente: "Art. 28-bis *(Corso concorso per l'accesso alla dirigenza)* 1. Al corso-concorso per l'accesso alla dirigenza si accede mediante concorso per esami.

2. Possono partecipare al corso-concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea in possesso di laurea specialistica o magistrale o titoli equipollenti conseguiti all'estero, oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto

ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Il regolamento di cui all'articolo 28-sexies individua la soglia di partecipanti al di sopra della quale possono essere previsti criteri di preselezione ivi inclusi precedenti esperienze professionali o titoli post-laurea. Possono, altresì, partecipare soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28-ter, comma 2, lettera a), **se in possesso di laurea specialistica o magistrale o titoli equipollenti conseguiti all'estero, oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.** ai quali può essere riservata una quota di posti non superiore al venticinque per cento dei posti messi a concorso.

3. Al corso-concorso è ammesso un numero di partecipanti superiore del venti per cento al numero di posti banditi. Una quota di posti può essere riservata, in relazione al fabbisogno delle amministrazioni, a professionalità tecniche delle sezioni speciali di cui all'articolo 13 bis, comma 5.

Art. 28-sexies (Regolamento di attuazione) -1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni di attuazione del presente Capo," **nonché le disposizioni per l'individuazione di funzioni impropriamente attribuite alle carriere speciali in regime di diritto pubblico e da ricondursi al sistema della dirigenza pubblica in regime di diritto privato.**

#### CAPO III - INCARICHI DIRIGENZIALI E RESPONSABILITÀ

##### Art. 4

##### (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001)

Art. 19, bis (Incarichi dirigenziali)

4. Gli incarichi dirigenziali, non assegnati attraverso i concorsi o le procedure di cui al citato articolo 19-ter **per mancanza di dirigenti con le competenze richieste all'interno dei ruoli di cui all'art. 2,** . . . . possono essere conferiti a soggetti non appartenenti ai suddetti Ruoli, mediante procedure selettive e comparative ed entro il limite, rispettivamente, del dieci per cento del numero degli incarichi generali conferibili, e dell'otto per cento del numero degli incarichi dirigenziali non generali conferibili. ....

Art. 19-ter (Procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali) -.

3. I criteri definiti dalle Commissioni contemplano, in relazione alla natura, ai compiti e alla complessità della struttura interessata, **la** valutazione delle attitudini e delle capacità

professionali del dirigente, nonché dei risultati conseguiti nei precedenti incarichi e delle relative valutazioni, delle specifiche competenze organizzative possedute, dell'essere risultato vincitore di concorsi pubblici, delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 nonché della priorità, ~~in caso di parità,~~ per i dirigenti privi di incarico da più tempo. Al conferimento degli incarichi, e al passaggio ad incarichi diversi, non si applica l'articolo 2103 del codice avvisi possono indicare un periodo minimo di permanenza nell'incarico, non superiore a tre anni, durante il quale l'assunzione di un successivo incarico da parte del dirigente è subordinata al consenso dell'amministrazione che ha conferito il precedente incarico.

*Art. 19-quinquies (Durata degli incarichi dirigenziali) -1*

2. Nel caso in cui il dirigente abbia avuto valutazioni positive nel corso dell'incarico, l'amministrazione ha facoltà, una sola volta e con decisione motivata, di rinnovare l'incarico per ulteriori ~~due~~ quattro anni.

**Art.5**

*(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001)*

1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001:

- a) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Costituiscono **elementi di valutazione al fine della constatazione** del mancato raggiungimento degli obiettivi: la valutazione negativa della struttura di appartenenza, ~~riscontrabile anche da rilevazioni esterne~~; la reiterata omogeneità delle valutazioni del proprio personale, a fronte di valutazione negativa o comunque non positiva della *performance* organizzativa della struttura, e in particolare il mancato rispetto della percentuale del personale prevista dalla legge, o della diversa percentuale oggetto di negoziazione, cui attribuire indennità premiali, secondo le indicazioni dei contratti collettivi di lavoro); **il riscontrato doloso o gravemente colposo** mancato controllo sulle presenze sul contributo qualitativo dell'attività lavorativa di ciascun dipendente; **la dolosa o gravemente colposa** mancata rimozione di fattori causali di illecito; **il doloso o gravemente colposo** mancato rispetto delle norme sulla trasparenza, che abbiano determinato un giudizio negativo dell'utenza sull'operato della pubblica-amministrazione

**Art.6**

*(Disciplina transitoria del conferimento di incarichi dirigenziali)*

2. Nelle amministrazioni statali, fino a esaurimento della qualifica dirigenziale di prima fascia, ~~i dirigenti a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli di prima fascia delle rispettive amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto mantengono il relativo trattamento economico con assegno ad personam e~~ gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti, in misura non inferiore al trenta per cento del numero complessivo di posizioni dirigenziali di livello generale previste nell'amministrazione che conferisce l'incarico, ai dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli della amministrazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### CAPO IV - MOBILITÀ E DIRIGENTI PRIVI DI INCARICO

##### Art.7

*(Modifiche all'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001)*

4. In caso di mancata attribuzione di un nuovo incarico dirigenziale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 33 e 34, decorso un anno dal collocamento in disponibilità nel Ruolo, le amministrazioni statali possono conferire direttamente, ai dirigenti iscritti al Ruolo della dirigenza statale privi di incarico, incarichi dirigenziali per i quali essi abbiano i requisiti, senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico, laddove ricorrano le condizioni stabilite in via generale dalla relativa Commissione di cui all'articolo 19. ~~Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di utilizzare dirigenti privi di incarico, con il loro consenso, per lo svolgimento di attività di supporto presso le amministrazioni stesse, o presso enti senza scopo di lucro, per lo svolgimento di mansioni di livello dirigenziale senza formale conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive.~~ Ai dirigenti privi di incarico non si applica il limite di cui all'articolo 28-quater, comma 2. ~~In ogni caso, il dirigente privo di incarico è tenuto ad assicurare la presenza in servizio, e rimane a disposizione dell'amministrazione per lo svolgimento di mansioni di livello dirigenziale.~~
4. Ai dirigenti privi di incarico viene erogato, a carico dell'ultima amministrazione che ha conferito l'incarico, viene erogato il trattamento fondamentale e ~~l'indennità di posizione parte variabile Nell'anno successivo, le parti fisse o i valori minimi di retribuzione di posizione, eventualmente riconosciuti nell'ambito del trattamento fondamentale sono ridotti di un terzo del loro ammontare.~~ Entro un anno dal collocamento in

disponibilità nel Ruolo, il Dipartimento della Funzione pubblica provvede a collocare i dirigenti privi di incarico, ove ne abbiano i requisiti, presso le amministrazioni dove vi siano posti disponibili. Tali amministrazioni conferiscono a detti dirigenti un incarico dirigenziale, senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico, secondo i criteri stabiliti in via generale dalla relativa Commissione di cui all'articolo 19. In caso di rifiuto dell'attribuzione dell'incarico, **purchè la sede offerta non sia oltre i 100 Km dalla sede dell'ultimo incarico**, il dirigente decade dal Ruolo.

## CAPO V - TRATTAMENTO ECONOMICO

### Art.8

*(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001)*

J2. Il trattamento economico accessorio complessivo deve costituire almeno **il 40** per cento della retribuzione complessiva del dirigente, considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività e, la parte di tale trattamento collegata ai risultati deve costituire almeno **il 20** per cento della predetta retribuzione complessiva. Per i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali, le predette percentuali devono costituire, rispettivamente, almeno **il 50 e il 20** per cento della retribuzione complessiva come sopra determinata. Ai fini del presente comma i contratti collettivi non possono destinare risorse alla parte fondamentale né all'indennità di posizione finché non siano raggiunte le percentuali minime riferite al trattamento collegato ai risultati.

### Art.13

***(Inderogabilità)***

1. Le disposizioni del presente decreto **costituiscono norme non derogabili** sono attuate con il concorso dei contratti o accordi collettivi.

### Art.14

*(Norme transitorie)*

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il regolamento di cui all'articolo 28-*sexies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:



## **COSMED**

confederazione  
sindacale  
medici  
e dirigenti

### **PROPOSTA DI EMENDAMENTI COSMED AL TESTO DELL'ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

<"Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica">

#### **ARTICOLO 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE -**

---

##### **EMENDAMENTO.**

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole "Servizio sanitario nazionale" aggiungere le seguenti parole : *"e degli Enti ricompresi nelle funzioni centrali"*.

##### **RAZIONALE:**

Nel comparto nazionale delle funzioni centrali operano circa 3000 dirigenti sanitari alle dipendenze di ministeri enti pubblici economici (INAIL e INPS) ed altri Enti. Tali dirigenti sanitari (medici, veterinari, farmacisti, biologi, fisici, chimici, psicologi) vengono assunti con il requisito di laurea e specializzazione, ed hanno gli stessi obblighi formativi dei dirigenti del SSN.

Sarebbe paradossale che dopo un lungo iter-formativo (laurea di 5/6 anni e specializzazione di 3/6 anni) dovessero essere sottoposti a corso-concorso.

In particolare, i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'AIFA, sono equiparati, ai sensi del d.lgs 502/92 ai dirigenti del SSN.

Si chiede pertanto di mantenere l'attuale equiparazione ai dirigenti del SSN.

#### **ARTICOLO 3 – MODIFICHE AGLI ARTICOLI 28 E 28 BIS DEL D.LGS. 165/2001 -**

---

##### **EMENDAMENTO.**

All'articolo 3,

- ✓ comma 1, punto 1, lettera a),
  - dopo le parole *"è bandito ogni anno per"*, aggiungere le seguenti parole *"il 50% del"*;
  - dopo le parole *"Dipartimento della funzione pubblica"*, aggiungere le seguenti parole : *"per il restante 50% dei posti nonché quelli"*

COSMeD

Via XX Settembre 68 - 00187 Roma

Telefono 0648903521 - Fax 0648919462

E-mail: [segreteria@confederazionecosmed.it](mailto:segreteria@confederazionecosmed.it)

E-mail: [segreteria@pec.confederazionecosmed.it](mailto:segreteria@pec.confederazionecosmed.it)

[www.confederazionecosmed.it](http://www.confederazionecosmed.it)

## **COSMED**

confederazione  
sindacale  
medici  
e dirigenti

- dopo le parole *“anche tenuto conto”* aggiungere le seguenti parole *“delle esistenti graduatorie di idonei dirigenziali e”*
- ✓ comma 1, punto 2
  - dopo le parole *“al corso-concorso”*, eliminare le parole *“nonché del concorso per l’accesso alla dirigenza”*
  - al punto b) dopo le parole *“all’articolo 28-ter, comma 2 lettera a), aggiungere le seguenti parole “se in possesso di laurea specialistica o magistrale o titoli equipollenti conseguiti all’estero, oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509”*

### **RAZIONALE:**

Il provvedimento privilegia quale modalità di accesso alla dirigenza pubblica il corso-concorso, mentre la modalità di accesso ordinaria del concorso rimane residuale, tale previsione pare in contrasto con l’articolo 97 della Costituzione che recita: *“Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”*. Atteso che la giurisprudenza costante della Corte Costituzionale ha sempre censurato le modalità di accesso ai pubblici impieghi che non salvaguardassero il concorso pubblico per almeno il 50% dei posti, chiediamo che la modalità del conso concorso sia contenuta entro tale margine. Si ritiene necessaria la salvaguardia delle esistenti graduatorie di idonei visto che la giurisprudenza costante riconosce il loro diritto all’impiego prima dello svolgimento di nuovi concorsi, anche in considerazione degli alti costi di questi ultimi. E’ inoltre necessario chiarire che tra i requisiti obbligatori venga confermato il possesso della laurea specialistica o del vecchio ordinamento anche nella modalità di accesso del corso-concorso.

### **ARTICOLO 4 – MODIFICHE ALL’ART. 19 DEL D.LGS. 165/2001 -**

---

#### **EMENDAMENTO.**

All’articolo 4, al comma 1, - articolo 19-bis dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

*“1.bis: A tutti i dirigenti a tempo indeterminato e a tempo determinato deve essere conferito un incarico revocabile solo in caso di valutazione negativa”*.

#### **COSMeD**

Via XX Settembre 68 - 00187 Roma  
Telefono 0648903521 - Fax 0648919462  
E-mail: segreteria@confederazionecosmed.it  
E-mail: segreteria@pec.confederazionecosmed.it  
www.confederazionecosmed.it

## **COSMED**

confederazione  
sindacale  
medici  
e dirigenti

### **RAZIONALE:**

Il fallimento di diverse riforme della dirigenza pubblica è avvenuto soprattutto per la mancata assegnazione degli incarichi dirigenziali. Tale comportamento ha determinato la mancanza di criteri oggettivi di valutazione e di premialità al merito. Inoltre questa omissione costituisce un mancato utilizzo delle risorse umane e di conseguenza uno spreco di denaro pubblico. I contratti di lavoro prevedono l'assegnazione di un incarico a tutti i dirigenti revocabile solo in caso di valutazione negativa. Attribuire alle amministrazioni la facoltà di non assegnare gli incarichi costituisce un pericoloso ricatto per i lavoratori e una forte lesione dell'autonomia della pubblica amministrazione stessa. Inoltre la legge delega prevedeva solo un caso di decadenza dal ruolo unico "a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità successivo a valutazione negativa". Lo schema di decreto legislativo allarga tale facoltà di decadenza, tale previsione potrebbe costituire eccesso di delega e creare uno spoil system non legato a valutazione negativa.

### **ARTICOLO 4 – MODIFICHE ALL'ART. 19 DEL D.LGS. 165/2001 -**

---

#### **EMENDAMENTO.**

All'articolo 4, al comma 1, - articolo 19-quinques sostituire il comma 2 con il seguente comma.  
*"Nel caso in cui il dirigente abbia avuto valutazione positiva nel corso dell'incarico, l'Amministrazione ha facoltà di rinnovare l'incarico".*

#### **RAZIONALE:**

Si tratta di rendere facoltativa e non obbligatoria la rotazione degli incarichi e di non limitarla ad ulteriori due anni. Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di modificare gli incarichi, senza un obbligo di rotazione che potrebbe andare a detrimento della continuità amministrativa, della competenza e delle specializzazioni acquisite sul campo. In alternativa il principio della rotazione dovrebbe essere limitato agli Uffici individuati a rischio di corruzione.

## **COSMED**

confederazione  
sindacale  
medici  
e dirigenti

### **ARTICOLO 11 – MODIFICHE AL D.LGS. 165/2001 -**

---

#### **EMENDAMENTO.**

Sopprimere il comma ii) o modificarlo come segue:

ii) dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente e-ter) Sono titolari in via esclusiva della responsabilità amministrativo – contabile per l'attività gestionale **qualora relativa a risorse effettivamente disponibili ed autonomamente gestite** ancorché derivante da atti di indirizzo dell'organo di vertice politico”

#### **RAZIONALE:**

La norma, se non corretta, introduce di fatto un'esenzione di responsabilità da parte di eventuali coresponsabili introducendo un elemento di discriminazione tra organo di indirizzo politico ed organo di gestione amministrativa.

#### **COSMeD**

Via XX Settembre 68 - 00187 Roma  
Telefono 0648903521 - Fax 0648919462  
E-mail: segreteria@confederazionecosmed.it  
E-mail: segreteria@pec.confederazionecosmed.it  
www.confederazionecosmed.it